



SOTTOPRODOTTI

chi, cosa, dove, quando, perché, come



Novembre 2021

ATTENZIONE Le informazioni riportate sono da ritenersi valide alla data di svolgimento del seminario

*ece*camere




Contenuto della sessione

Sottoprodotti (DM 264/2016)

Elementi caratterizzanti:

- Schede tecniche
- Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo
- Iscrizione al registro sottoprodotti www.elencosottoprodotti.it

Alcune esperienze







Qualsiasi sostanza od oggetto che:

- soddisfa tutte le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1,
- rispetta i **criteri** stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2.
- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti garantendo un elevato livello di protezione dell'ambiente e dalla salute umana, favorendo l'utilizzazione attenta e razionale delle risorse naturali dando priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale.

All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.



Art. 183, comma 1, lett. qq) D.lgs. 152/2006, mod. D.lgs. 205/2010



NEL PANORAMA EUROPEO

Prima la giurisprudenza europea, poi la Commissione Europea con la DIRETTIVA EUROPEA 98/2008/CE introducono il concetto di sottoprodotto.

A seguire è con la Direttiva 2018/851/UE che l'Europa si avvia con forza nel riconoscere le opportunità che i sottoprodotti posso avere come uno dei pilastri dell'Economia Circolare.

Storia dei Sottoprodotti

In ITALIA

la Direttiva 98/2008/CE viene recepita attraverso il D.lgs. 205/2010 all'art. 184-bis troviamo la definizione.

Anche se già nel D.lgs. 152/06 all'art. 183 lettera n) [definizioni] prima e successivamente con le modifiche introdotte dal Decreto 4/2008 art. 183 lettera q) troviamo traccia di tale concetto.

Concetto rigido che viene reso più flessibile con il D.lgs. 205/2010. In settembre 2020 viene recepita anche in Italia la nuova Direttiva attraverso il D.lgs. 116/2020.

*ece*camere



Sottoprodotto Normativa



Art. 183, comma 1, lett. qq), D.lgs. 152/2006, mod. D.lgs. 205/2010 -> "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'art. 184-bis, c. 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'art. 184-bis, c. 2

Decreto Ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264 - Regolamento recante Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti

Circolare MinAmbiente 30/5/2017 per l'applicazione del DM 264/2016

<u>Un particolare sottoprodotto</u> → **Dpr 13 giugno 2017, n. 120** - Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164. (art. 4)



OGGETTO



Il Regolamento definisce alcune modalità con le quali si può dimostrare che un residuo, prodotto in un determinato ciclo produttivo, è un sottoprodotto e non un rifiuto, in quanto sono soddisfatte le condizioni generali di cui all'art. 184-bis del D.lgs. 152/06.

Contiene

- 1) alcune regole generali che consentono di dimostrare che il residuo è destinato ad utilizzo certo e diretto, senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale e viene gestito correttamente nelle fasi di deposito e di movimentazione.
- 2) alcuni adempimenti di natura formale, quali l'iscrizione da parte del produttore e dell'utilizzatore in un apposito elenco pubblico e la tenuta ed esibizione, a richiesta dell'autorità di controllo, della documentazione prevista dal regolamento stesso.
- 3) riporta nell'allegato 1 l'elencazione di alcuni residui di produzione (biomasse residuali destinate alla produzione energetica) che, nel rispetto delle condizioni indicate dal Regolamento, possono essere qualificati come sottoprodotti. Per ciascuno di questi indica:

le norme che ne regolamentano l'utilizzo e le operazioni e attività che possono essere considerate normale pratica industriale.



Art.1 DM 264/2016

*ece*camere



Focus BIOMASSE

La biomassa è definita come:

- qualsiasi prodotto delle coltivazioni agricole e della forestazione,
- qualsiasi residuo dell'industria della lavorazione del legno e della carta,
- tutti i prodotti organici derivanti dall'attività biologica degli animali e dell'uomo, come quelli contenuti nei rifiuti urbani.

Più in generale è biomassa qualsiasi sostanza di origine organica, vegetale o animale destinata a fini energetici.

Le biomasse provengono essenzialmente da tre filiere:

- filiera del legno
- filiera dell'agricoltura, anche da coltivazioni apposite (girasole, colza e soia)
- filiera degli scarti e dei rifiuti

Gli scarti delle attività agricole detti biomasse vengono riutilizzati in apposite centrali termiche per produrre energia elettrica (centrali di piccole dimensioni le quali utilizzino biomasse locali).





Oggetto

Biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di biogas in impianti energetici

Biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di energia mediante combustione

nelle SEZIONI 1 e 2 si trova un elenco delle principali norme che regolano il loro impiego e una serie di operazioni ed attività, da intendersi come normale pratica industriale, in ragione delle condizioni previste all'art. 6 c. 1, 2 [utilizzo diretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale]

Se un produttore genera delle biomasse residuali e le destina all'impiego per la produzione di biogas in impianti energetici o per la produzione di energia mediante combustione deve ottemperare alle previsioni del D.M. 264/2016. Per tutte gli altri residui di produzione è opportuno rispettare i parametri del Decreto, perché dal 2 marzo 2017 gli organi di controllo faranno riferimento a questo provvedimento nella loro attività di verifica, pur mantenendo ovviamente la possibilità di dimostrare le quattro condizioni che fanno di uno scarto di produzione un sottoprodotto anche in altro

*ece*camere



ALLEGATO I [estratto]



Sezione 1

Biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di biogas in impianti energetici

Residuo	Norme di riferimento	Operazioni ed attività
1. Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano - Regolamento Ce 1069/2009	Regolamento Ce 1069/2009 e normativa diattuazione	lavaggio, essiccatura, insufflazione di aria, raffinazione, triturazione, omogeneizzazione, fermentazione naturale, centrifugazione, disidratazione
 classificati di Cat. 3 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento Ce n. 142/2011): 		sedimentazione e chiarificazione, disgregazione fisico-meccanica
- carcasse e parti di animali macellati non destinati al consumo umano per motivi commerciali;		
- prodotti di origine animale o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale non più destinati al consumo umano		

ALLEGATO I [estratto]



Sezione 1 Biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di biogas in impianti energetici

Residuo	Norme di riferimento	Operazioni ed attività
4. Sottoprodotti provenienti da attività industriali		
• sottoprodotti della lavorazione del legno per la produzione di mobili e relativi componenti limitatamente al legno non trattato.		essiccatura, insufflazione di aria, raffinazione, triturazione, disgregazione fisico-meccanica
 sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione. sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari. 		lavaggio, essiccatura, insufflazione di aria, raffinazione, triturazione, omogeneizzazione, fermentazione naturale, centrifugazione, disidratazione, disgregazione fisico- meccanica
• sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali.		lavaggio, essiccatura, insufflazione di aria, raffinazione, triturazione, omogeneizzazione, fermentazione naturale, centrifugazione, disidratazione, disgregazione fisico-meccanica

*ece*camere

§ ALLEGATO I [estratto]

[PARTE A]



Sezione 2 Biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di energia mediante combustione

Residuo	Norme di riferimento	Operazioni e attività
Liquor nero ottenuto nelle cartiere dalle operazioni di lisciviazione del legno.	Allegato X, parte II, sezione 4, lettera g), alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Evaporazione al fine di incrementare il residuo solido.
Residuo	Norme di riferimento	Operazioni e attività
Pollina	Articolo 2-bis del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171. Regolamento Ue 592/2014.	Trattamenti fisici, quali: triturazione essiccazione, addensamento sminuzzatura, centrifugazione filtrazione, sedimentazione miscelazione, lavaggio, separazione vagliatura, disidratazione.



ALLEGATO I [estratto]



Sezione 2

Biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di energia mediante combustione

[PARTE B]

Materiali della tabella 1/A dell'allegato 1 del decreto 6 luglio 2012	Corrispondenza con l'elenco dei combustibili dell'allegato X alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile del 2006 n. 152	
paglia	Materiale presente nell'allegato X	
pula	Materiale presente nell'allegato X	
stocchi	Materiale presente nell'allegato X	
fieni e trucioli da lettiera	Materiali non presenti nell'allegato X	
residui di campo delle aziende agricole	Materiali presenti nell'allegato X	
sottoprodotti derivati dall'espianto	Materiali presenti nell'allegato X	
sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali;	Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.	
sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco;	Materiali presenti nell'allegato X	

*ece*camere



Condizioni di Sottoprodotto



condizioni: **ESAUSTIVE e CUMULATIVE** -> quindi compresenza delle stesse.

E' un regime gestionale con condizioni di favore per il produttore -> quindi l'onere per dimostrare la sussistenza delle condizioni è a carico di colui che effettua la scelta (Cass. Pen., Sez. III, n. 9941 del 10/03/2016).

.... Questa Corte ha in più occasioni affermato che, presentando la disciplina relativa ai sottoprodotti carattere eccezionale e derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria in materia di rifiuti, l'onere della prova circa la sussistenza .dei presupposti e degli specifici adempimenti richiesti per la riconducibilità del materiale nel novero dei "sottoprodotti" deve essere assolto da colui che ne richiede l'applicazione (da ultimo, Sez. 3, n. 333028 del 01/07/2015, Giulivi, Rv. 264203; Sez. 3, n. 17453 del 17/4/2012, Buse, Rv. 252385; Sez. 3, n. 16727 del 13/04/2011, Spinello, non massimata; Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, Castellano, Rv. 241504), la mancanza di tale prova comportando che i materiali in oggetto, in quanto oggettivamente destinati all'abbandono, debbano essere considerati, comunque, come cose di cui il detentore ha l'intenzione di disfarsi (Sez. 3, n. 29084 del 14/5/2015, Favazzo e altro, Rv.264121)....



a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto.

Sostanze che si generano in via continuativa? e non accidentale/deliberata. (NO in modo episodico)

A partire da una sentenza della Corte Costituzionale del 2008 n 41839 e a seguire la definizione del sottoprodotto introdotta dal D.lgs. 205/2010 <u>il processo produttivo che può generare il sottoprodotto non deve necessariamente essere quello industriale, ma anche da una produzione durante lo svolgimento di un servizio.</u>

*ece*camere



Condizioni di Sottoprodotto

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi.

Effettivamente riutilizzato,
senza garanzia di riutilizzo, ma solo con
l'intento, si rientra nel rifiuto.
Quindi riutilizzo deve essere: certo,
obiettivo, univoco...

Certezza che deve essere dimostrata dal momento della produzione del residuo fino al momento del suo impiego. E' la Circolare che sottolinea come la qualifica di sottoprodotto non si possa acquisire in un tempo successivo alla generazione dello stesso [sentenza Cass. Pen n. 20886/2013]



Certezza del riutilizzo

- il Regolamento prevede a livello generale che:
- il requisito della certezza dell'utilizzo deve essere dimostrato dal momento della produzione del residuo, fino al momento del suo impiego
- a tale scopo il produttore e l'utilizzatore (ciascuno per la propria competenza) devono adottare **regole di natura organizzativa e gestionale** (<u>anche per le fasi di deposito e trasporto</u>) che consentano di identificare in ogni fase il sottoprodotto e di utilizzarlo effettivamente
- qualora, nell'ambito della gestione dei residui sia accertata *l'intenzione, l'atto o il fatto di disfarsi degli stessi*, trova applicazione la normativa in materia di rifiuti. (Art. 5 c. 1)



Art.5 DM 264/2016 Circ. MinAmb 30/5/2017 par. 6.3

*ece*camere

Condizioni di Sottoprodotto



Certezza dell'utilizzo <u>nello stesso ciclo produttivo</u> o <u>in altro ciclo produttivo</u>

 a) se l'utilizzo del residuo <u>avviene nel medesimo ciclo produttivo</u> che lo ha originato (Art. 5, comma 2), la certezza dell'utilizzo può essere dimostrata attraverso:

- le modalità organizzative del ciclo di produzione,
- le caratteristiche o la documentazione relative alle attività dalle quali originano i materiali impiegati ed al processo di destinazione,

attestando in particolare la congruità tra la tipologia, la quantità e la qualità dei residui da impiegare e l'utilizzo previsto per gli stessi.

Art. 5 DM 264/2016 Circ. MinAmb 30/5/2017 par. 6.3



Certezza dell'utilizzo nello stesso ciclo produttivo o in altro ciclo produttivo

Art. 5 DM 264/2016 Circ. MinAmb 30/5/2017 par. 6.3 b) se l'utilizzo del residuo avviene in <u>un ciclo di produzione diverso da quello da cui è originato</u> (Art. 5, comma 3), è necessario dimostrare che l'attività o l'impianto in cui il residuo deve essere utilizzato sia individuato o individuabile già al momento della produzione dello stesso» (presupposto introdotto dal Regolamento).

Per la dimostrazione di tale presupposto è possibile avvalersi di → rapporti o impegni contrattuali (Art. 5, comma 4) tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori che riportino le seguenti informazioni:

- · caratteristiche tecniche e modalità di utilizzo dei sottoprodotti;
- condizioni della cessione che devono risultare vantaggiose e assicurare la produzione di una utilità economica o di altro tipo.

Scheda tecnica identificativa del sottoprodotto è uno strumento

La Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo riportava una nota interpretativa sui rifiuti e sui sottoprodotti [febbraio 2007]

*ece*camere

Condizioni di Sottoprodotto

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale.



Il D.lgs. 152/06 definisce all'Art. 183, s) definisce "<mark>trattamento"</mark> come: operazione di recupero o smaltimento, <u>inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento</u>

Non può essere prevista nessuna delle operazioni che faccia perdere al sottoprodotto la sua identità, ossia le caratteristiche merceologiche di qualità e le proprietà che esso già possiede, operazioni che si rendano necessarie per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo.

La Commissione Europea si è espressa con una Comunicazione interpretativa sui rifiuti e sui sottoprodotti" nel 2007:

- la catena del valore di un sottoprodotto prevede spesso una serie di operazioni necessarie per poter rendere il materiale riutilizzabile: dopo la produzione, infatti, esso può essere lavato, seccato, raffinato o omogeneizzato, lo si può dotare di caratteristiche particolari o aggiungervi altre sostanze necessarie al riutilizzo, può essere oggetto di controlli di qualità ecc.. La stessa Commissione precisa, inoltre, che alcune operazioni possono essere condotte nel luogo di produzione del fabbricante, altre presso l'utilizzatore successivo, altre ancora da intermediari.

Possiamo dedurre che i trattamenti da ricomprendere nella normale pratica industriale siano trattamenti / interventi che non vadano a modificare le caratteristiche merceologiche ed ambientali del residuo, ed ancora, possano essere trattamenti ed interventi posti anche su quanto di vuole sostituire (materia prima).



d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana

Possiamo affermare che:

- * Il contenuto di un <u>prodotto</u> è chiaro, determinato e controllato;
- * La composizione di un <u>rifiuto</u> è molto più incerta, spesso la presenza di sostanze e preparati possono portare a reazioni che non sempre ci sono di immediata conoscenza.

*ece*camere



O DEFINIZIONI



Fatte salve le definizioni contenute nella normativa nazionale e comunitaria vigenti, vanno considerate anche le definizioni contenute nel DM stesso ->

- a) prodotto: ogni materiale o sostanza che è ottenuto deliberatamente nell'ambito di un processo di produzione o risultato di una scelta tecnica. In molti casi è possibile identificare uno o più prodotti primari;
- b) residuo di produzione (di seguito "residuo"): ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto;
- sottoprodotto: un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 184-bis del D.lgs. 152/06.



Art.2 DM 264/2016



🛂 AMBITO DI APPLICAZIONE



Il regolamento si rivolge a tutti i settori produttivi da cui si originano residui che possono essere qualificati sottoprodotti, quindi non solo ai settori interessati dalla produzione dei materiali indicati nell'allegato 1 (biomasse).

Il provvedimento NON si applica:

- ai prodotti
- alle sostanze e materiali esclusi dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell'art. 185 D.lgs. 152/2016 [tra cui gli sfalci, potature... art. 185 c.1 lett. f)]
- ai residui derivanti da attività di consumo (quindi da attività diverse dalla produzione)

Restano ferme le disposizioni specifiche adottate per la gestione di specifiche tipologie di residui, es. le terre e rocce da scavo.



Art.3 DM 264/2016

*ece*camere





I requisiti e le condizioni richiesti per escludere un residuo di produzione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti



Art.1, comma 2 DM 264/2016

sono valutati ed accertati alla luce del complesso delle circostanze

devono essere soddisfatti in tutte le fasi dei residui, dalla gestione all'impiego nello stesso produzione processo o in uno successivo.

La documentazione predisposta a supporto della certezza dell'utilizzo deve essere conservata per 3 anni e resa disponibile all'autorità di controllo.



Art.4, comma 4 DM 264/2016

Resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di rifiuti, qualora, in considerazione delle modalità di deposito o di gestione dei materiali o delle sostanze, siano accertati l'intenzione, l'atto o il fatto di disfarsi degli stessi.



Art.5, comma 1 DM 264/2016



Scopo del decreto



Circ. MinAmb 30/5/2017 per l'applicazione del DM 264/2016

Paragrafo 2 e 3 Allegato tec. giuridico

Effetti giuridici

- le modalità di prova non sono esclusive
- è lasciata all'operatore la possibilità di scegliere i mezzi di prova in autonomia, nonché la libertà di dimostrare la sussistenza dei requisiti con ogni mezzo, anche mantenendo sistemi e procedure aziendali adottati prima dell'entrata in vigore del decreto (organizzazione)
- è escluso che l'utilizzazione degli strumenti disciplinati dal decreto possa in alcun modo essere considerata condizione necessaria per il legittimo svolgimento di una attività di gestione di sottoprodotti.

Nessun atto abilitativo potrà mai richiedere l'obbligatoria adesione alle procedure e agli strumenti disciplinati dal Regolamento.

Come esplicitamente previsto rimane inalterata <u>la possibilità di</u> utilizzare mezzi e modalità di prova diverse da quelli indicati.

Il decreto **è vincolante** dove contiene elementi di chiarimento sull'applicazione delle <u>disposizioni normative vigenti</u>, nonché quando <u>prevede specifiche norme di settore</u>.

*ece*camere



Elementi caratterizzanti

Schede tecniche
Deposito Intermedio
Dichiarazione di Conformità
Trasporto

Iscrizione al registro sottoprodotti -> www.elencosottoprodotti.it



DM 264/2016



SCHEDA TECNICA

Art. 5, c. 5, 6 DM 264/2016 Circ. MinAmb 30/5/2017 par. 6.3 In mancanza della documentazione contrattuale o insufficienza della stessa la certezza dell'utilizzo è dimostrata con la compilazione della scheda tecnica identificativa del sottoprodotto.

La scheda riporta le informazioni indicate nel modello riportato *nell'allegato 2* al decreto e deve identificare:

- l'impianto di produzione;
- le caratteristiche del sottoprodotto, comprese quelle relative alla conformità al processo di destinazione e allo specifico impiego cui è destinato (Art. 7 c 1)
- l'impianto o l'attività di destinazione;
- le modalità di gestione (modalità di raccolta, modalità e tempistiche di deposito e modalità di trasporto fino all'impiego definitivo).

*ece*camere



Così come per altri strumenti indicati dal decreto, la **compilazione della scheda tecnica non è obbligatoria, ma rappresenta un elemento di ausilio sotto il profilo probatorio** per coloro che intendano avvalersi delle procedure previste dal Regolamento.

In particolare:

è esclusa l'ipotesi di un deposito a tempo indeterminato del materiale,

il tempo del deposito rappresenta un elemento di notevole importanza nella valutazione.

SCHEDA TECNICA

Art. 5, c. 5, 6 DM 264/2016 Circ. MinAmb 30/5/2017 par. 6.3 • Pare opportuno che l'operatore – **nei casi in cui organizzi un tempo di deposito del residuo non breve** – abbia cura di predisporre ulteriori elementi probatori.

A questo fine, potrà utilizzare la scheda tecnica riempendo adeguatamente il campo «Conformità del sottoprodotto rispetto all'impiego previsto», nonché i campi «Modalità di raccolta e deposito del sottoprodotto» e «Tempo massimo previsto per il deposito a partire dalla produzione fino all'impiego definitivo».

• Potrebbe verificarsi il caso in cui, al momento della produzione del residuo, non sia ancora immediatamente noto il soggetto responsabile dell'impiego dello stesso.

In questa circostanza, è consigliato di indicare con esattezza anche i tempi e le modalità di deposito, nelle more dell'utilizzo.

Dovranno essere inserite le informazioni relative all'attività o al settore di destinazione, considerate le specifiche tecniche del residuo che lo rendono idoneo a determinati utilizzi.



Nell'ipotesi in cui un operatore intenda avvalersi delle schede tecniche a supporto della qualifica come sottoprodotto di un residuo, è necessario procedere alla loro vidimazione presso la CCIAA competente, con le medesime modalità adottate per i registri di carico e scarico di cui all'art. 190 D.lgs. 152/2006

SCHEDA TECNICA

Art. 5, c. 5, 6 DM 264/2016 Circ. MinAmb 30/5/2017 par. 6.3

La scheda tecnica deve:

- essere **numerata**, **vidimata e gestita** secondo le modalità fissate dalla **normativa sui registri IVA**. *La vidimazione*, posta in capo alle Camere di Commercio territorialmente competenti, *verrà effettuata con le stesse modalità adottate per i registri di carico e scarico*.
- deve essere **rielaborata in caso di modifiche sostanziali** del **processo di produzione o di destinazione** del sottoprodotto che comportano variazioni delle informazioni indicate.

*ece*camere

allegato 2

SCHEDA TECNICA

(rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Numero di riferimento

Data di emissione

Anagrafica del produttore

Impianto di produzione

Informazioni sul sottoprodotto

Destinazione del sottoprodotto

Tempi e modalità di deposito e movimentazione

Organizzazione e continuità del sistema di gestione

Luogo e data (gg/mm/aaaa)

Sottoscrizione



SCHEDA TECNICA dettaglio

Numero di riferimento

Data di emissione

Anagrafica del produttore (denominazione, C.F./P.IVA, sede legale) Impianto di produzione

- Indirizzo
- Autorizzazione / Ente rilasciante Data di rilascio
- * Descrizione e caratteristiche del processo di produzione
- * Indicazione dei materiali in uscita dal processo di produzione (prodotti, residui e rifiuti)
 Informazioni sul sottoprodotto
- * Tipologia e caratteristiche del sottoprodotto e modalità di produzione
- * Conformità del sottoprodotto rispetto all'impiego previsto



vanno compilati prima della vidimazione, mentre tutti gli altri a seguire

* vanno compilati in modo congruo/soddisfacente/chiaro fin da subito [circ. 2017)

Destinazione del sottoprodotto

- * Tipologia di attività o impianti di utilizzo idonei ad utilizzare il residuo
- Impianto o attività o di destinazione
- Riferimenti di eventuali intermediari

Tempi e modalità di deposito e movimentazione

- * Modalità di raccolta e deposito del sottoprodotto
- * Indicazione del luogo e delle caratteristiche del deposito e di eventuali depositi intermedi
- * Tempo massimo previsto per il deposito a partire dalla produzione fino all'impiego definitivo
- Modalità di trasporto

Organizzazione e continuità del sistema di gestione

• * Descrizione delle tempistiche e delle modalità di gestione finalizzate ad assicurare l'identificazione e l'utilizzazione effettiva del sottoprodotto.



In caso di **cessione del sottoprodotto**, la conformità a quanto indicato nella scheda tecnica è oggetto di una **apposita dichiarazione**, sottoscritta in base al modello di cui **all'allegato 2**.

Dichiarazione di conformità

DM 264/2016 Art. 7, c.2 Circ. MinAmb 30/5/2017 Come la scheda tecnica, tale dichiarazione **deve essere rielaborata** in caso di modifiche sostanziali del ciclo produttivo o della destinazione che comportino la necessità di modificare le dichiarazioni rese.

La Circolare , con riferimento alla **dichiarazione di conformità evidenzia** come questa debba essere compilata in caso di cessione del sottoprodotto per assicurare la conformità dello stesso ai requisiti richiesti dalla legge ed alla scheda tecnica, della quale è necessario indicare gli estremi di riferimento.

allegato 2



Dichiarazione di conformità

- Esatta ed univoca denominazione del sottoprodotto
- Tipologia del sottoprodotto e descrizione
- Indicazione della tipologia di attività o impianti idonei ad utilizzare il residuo
- Eventuali riferimenti normativi che disciplinano le caratteristiche di impiego del sottoprodotto
- Dichiarazione che il residuo è conforme alla scheda tecnica
- Luogo e data (gg/mm/aaaa)
- Sottoscrizione



Elenco sottoprodotti <u>www.elencosottoprodotti.it</u>



Il produttore e l'utilizzatore del sottoprodotto si iscrivono, senza alcun onere economico, in apposito elenco pubblico istituito presso le Camere di commercio territorialmente competenti, ai sensi dell'articolo 10, comma 1.



Art. 4 DM 264/2016

- 1. Le Camere di commercio territorialmente competenti istituiscono un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti.
- 2. Nell'elenco è indicata, all'atto dell'iscrizione, oltre alle generalità e ai contatti dei soggetti iscritti, la tipologia dei sottoprodotti oggetto di attività.
- 3. L'elenco è pubblico ed è consultabile su una sezione dedicata del sito internet della Camera di commercio o di un sito internet dalla stessa indicato.



Art. 10 DM 264/2016



Elenco sottoprodotti

www.elencosottoprodotti.it



Principi

<u>L'istituzione</u> dell'elenco non rappresenta un requisito abilitante per i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti.

L'iscrizione nell'elenco del produttore o dell'utilizzatore:

- non qualifica un residuo come sottoprodotto e
- la mancata iscrizione non comporta l'immediata inclusione del residuo nel novero dei rifiuti.

Finalità

<u>L'obiettivo</u> previsto dal Regolamento è quello **di creare** un **contenitore delle generalità degli operatori** interessati a cedere o acquistare residui produttivi da impiegare, utilmente e legalmente, nell'ambito della loro attività, con finalità conoscitiva e di mera facilitazione degli scambi.

L'elenco è considerato un'opportunità per produttori e utilizzatori del sottoprodotto che intendano avvalersi delle modalità previste dal D.M. "con cui provare" la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma.

*ece*camere



Elenco sottoprodotti

www.elencosottoprodotti.it



Chi si iscrive

Le iscrizioni all'elenco vanno presentate alle CCIAA dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore generale o speciale.

La CCIAA competente è quella delle province dove sono ubicati gli impianti.

Ad iscriversi sono le Unità Locali di imprese che <u>producono o riutilizzano</u> sottoprodotti.


Conseguentemente un'impresa che svolge attività che comportano l'iscrizione in più unità locali, dovrà iscriversi tante volte quante sono le iscrizioni delle unità locali.


Non è prevista una iscrizione per gli «intermediari».


Come si iscrive


L'accesso alla scrivania telematica, dal sito <u>www.elencosottoprodotti.it</u>, deve essere effettuato mediante dispositivo contenente firma digitale intestata al legale rappresentante dell'impresa che si iscrive o ad altra persona con cariche, così come indicato sulla visura del registro delle imprese.

Il sistema verifica, mediante interoperabilità con il registro imprese, che il titolare della firma sia presente tra le persone con cariche o che sia stato precedentemente delegato ad operare per conto dell'impresa.











*ece*camere

Sottoprodotti



La Regione Emilia Romagna ha attivato il "Coordinamento permanente sottoprodotti" ed ha istituito l'"Elenco regionale dei sottoprodotti", al quale potranno volontariamente iscriversi tutte le imprese regionali che rispettino i requisiti di legge in materia.

La legge regionale n. 16 del 2015 ha previsto, tra gli strumenti di prevenzione, l'attivazione di un coordinamento permanente finalizzato alla individuazione, **da parte** *delle* **imprese**, dei sottoprodotti di cui all'articolo 184 bis del D.lgs. 152/2006.

È stato pertanto costituito il **Coordinamento permanente sottoprodotti**, formato da rappresentanti della Regione Emilia-Romagna, di ARPAE Emilia-Romagna, del Tavolo Regionale dell'Imprenditoria, di Confindustria Emilia-Romagna e di Coldiretti Emilia Romagna.

Il coordinamento si propone di definire buone pratiche tecniche e gestionali che, nel rispetto delle normative vigenti, possano consentire di individuare, caso per caso da parte delle imprese, determinati sottoprodotti nell'ambito dei diversi cicli produttivi.

Per attestare il riconoscimento dell'osservanza di tali buone pratiche, con deliberazione della Giunta regionale n. 2260/2016, è stato istituito **l'Elenco regionale dei sottoprodotti** a cui possono iscriversi le imprese il cui processo produttivo e le sostanze o gli oggetti da esso derivanti hanno i requisiti previsti dalla normativa vigente per la qualifica di sottoprodotti.

Con successivi atti del Responsabile del Servizio giuridico dell'ambiente, per ciascuna delle filiere individuate dal "Coordinamento", saranno definite le caratteristiche dei processi produttivi e dei sottoprodotti da essi derivanti.

Scheda relativa al sottoprodotto denominato "noccioli di albicocca" - Processo produttivo n. 1



1. Denominazione del sottoprodotto

Noccioli di albicocca.

2. Tipologia di sottoprodotto

Agroalimentare.

3. Descrizione e caratteristiche del sottoprodotto Noccioli di albicocca interi costituiti da guscio ed armellina.

I gusci o i noccioli interi sono utilizzabili come biomasse combustibili ed in impianti per la produzione di biogas. Le armelline sono idonee per il consumo umano e l'uso nell'industria cosmetica e farmaceutica.

4. Utilizzatori

Impianti di combustione e per la produzione di biogas, industria alimentare, cosmetica e farmaceutica ed impianti di lavorazione per la sgusciatura.

5. Trattamenti

Essiccazione, sgusciatura, lavaggio, raffinazione, triturazione, omogeneizzazione, fermentazione naturale, disidratazione, disgregazione fisico-meccanica, pressatura, spremitura.

6. Requisiti standard di prodotto

Le norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale comunque applicabili e, se utilizzate come biocombustibili, anche le norme UNI EN 14961 e UNI EN 15234.

7. Aspetti gestionali

Date le caratteristiche fisiche e chimiche, tali oggetti non necessitano di particolari precauzioni nelle fasi gestionali della movimentazione e del deposito fatto salvo il rispetto della normativa vigente.

Il deposito deve essere effettuato con modalità, in quantitativi e tempi idonei al successivo utilizzo e quindi congrui con il requisito della certezza di tale utilizzo.

Legge Regione Lombardia

Linee guida per la gestione delle scorie nere di acciaieria a forno elettrico del 13/09/2021

Obiettivo:

Fornire ai soggetti coinvolti un **quadro di riferimento tecnico/normativo** per la gestione circolare di residui delle attività siderurgiche/metallurgiche presenti sul territorio della regione.

In particolare sulla scoria nera da forno elettrico (EAF-C) dalla produzione di acciaio al carbonio.

<u>fonte</u>: schema di flusso della gestione della scoria EAF-C linee guida regione Lombardia

